

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2244

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 4568)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1990*

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei
maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi amministrativi, fiscali, doganali, bancari, tecnici e altri consimili che gravano sulle esportazioni di merci e servizi italiani, allo scopo di adeguare le procedure ed i costi a quelli dei Paesi più competitivi della Comunità economica europea, in vista della realizzazione del Mercato unico europeo del 1993.

2. La commissione è composta dal presidente, scelto tra persone aventi particolare competenza in materia economica o amministrativa, e da venti membri, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, di cui undici su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, della marina mercantile, della sanità e dello stesso Ministro del commercio con l'estero, uno su designazione del Governatore della Banca d'Italia e otto scelti tra persone rappresentative di interessi economici nel campo delle esportazioni.

3. L'indennità spettante ai componenti della commissione è determinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. La commissione ha una propria segreteria tecnica composta di quattro persone scelte tra i dipendenti delle amministrazioni od enti pubblici interessati, nominate con decreto del Ministro del commercio

con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. Il numero di ore di straordinario spettanti al personale addetto alla segreteria della commissione è maggiorato del 50 per cento rispetto ai limiti massimi individuali in vigore per gli altri dipendenti di pari livello del Ministero.

3. Per specifiche esigenze della commissione, il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

4. La commissione può richiedere tutte le notizie e i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici, società a partecipazione pubblica e associazioni di categoria operanti nel settore.

Art. 3.

1. La commissione dura in carica sei mesi dalla data del suo insediamento. Il Ministro del commercio con l'estero può peraltro concedere una proroga fino a tre mesi per il completamento dell'indagine.

2. La commissione, entro il termine di cui al comma 1, deve presentare al Ministro del commercio con l'estero una o più relazioni sulle analisi svolte e sulle iniziative necessarie per il raggiungimento dello scopo previsto dall'articolo 1.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce i risultati della commissione al CIPES e propone, di concerto con gli altri Ministri competenti, le occorrenti misure di carattere legislativo, tecnico e amministrativo da adottare entro i successivi sei mesi.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 350.000.000 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.